

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 4 gennaio 2012 — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests

(Causa C-7/12)

(2012/C 65/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Nadežda Riežniece

Convenuti: Zemkopības ministrija (Repubblica di Lettonia), Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002⁽¹⁾, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e quelle dell'Accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996⁽²⁾ concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a qualsiasi azione intrapresa dal datore di lavoro (in particolare la valutazione del dipendente effettuata in sua assenza) che abbia come risultato che una donna in congedo parentale, dopo essere rientrata al lavoro, possa perdere il suo posto.
- 2) Se la risposta alla precedente questione sarebbe diversa qualora il motivo di tale azione del datore di lavoro sia da rinvenire nel fatto che, a causa della recessione economica dello Stato, in tutte le amministrazioni dello Stato si è provveduto all'ottimizzazione dell'organico e alla soppressione di posti di lavoro.
- 3) Se debba considerarsi una discriminazione indiretta la valutazione del lavoro e dei meriti della ricorrente che tenga conto della sua ultima valutazione annuale, dello svolgimento delle sue mansioni di funzionaria, e dei risultati da lei ottenuti prima del congedo parentale, rispetto alla valutazione, effettuata in base a nuovi criteri, del lavoro e dei meriti di altri funzionari rimasti in servizio attivo (e che hanno usufruito peraltro della possibilità di aumentare i propri meriti).

⁽¹⁾ GU L 269, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 145, pag. 4.

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2012 da Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 ottobre 2011, causa T-192/08, Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-10/12 P)

(2012/C 65/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (rappresentanti: A. Willems, avocat, S. De Knop, advocate)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Euroalliances

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento impugnato e ha condannato le ricorrenti a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale;
- adottare una pronuncia definitiva e annullare il regolamento impugnato;
- condannare il Consiglio alle spese dell'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale;
- condannare gli eventuali intervenienti alle spese dell'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale:

- è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le violazioni, da parte delle Istituzioni, dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base⁽¹⁾ non erano sufficienti ad annullare il regolamento impugnato⁽²⁾;
- è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le Istituzioni non erano obbligate ad effettuare un'analisi collettiva del pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping;

— è incorso in errore nel condannare le ricorrenti alle spese sopportate dal Consiglio e dalla Euroalliances.

(¹) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6).

Impugnazione proposta il 10 gennaio 2012 da Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2011, causa T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/ Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-13/12 P)

(2012/C 65/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocate, N. Mizulin, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— dichiarare l'impugnazione fondata e annullare integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la condanna alle spese;

— statuire definitivamente sulla controversia, conformemente all'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e annullare il regolamento (¹) impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e

— condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti sia in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale (i) ha snaturato gli elementi di prova rilevanti e, in ogni caso, non ha adeguatamente motivato la sua decisione relativa all'utilizzo di un margine di profitto fittizio nella determinazione del prezzo all'esportazione.

Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale (ii) è incorso in un errore di diritto nel concludere che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) autorizzava una discriminazione nei confronti delle ricorrenti; (iii) è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafo 7, e 8, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base (²) e nella valutazione del principio del rispetto dei diritti della difesa; (iv) ha valutato erroneamente l'importanza delle garanzie procedurali e dei pertinenti doveri delle Istituzioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi nelle cause in materia di antidumping e (v) ha snaturato i fatti relativi all'impegno offerto dalle ricorrenti e a quello offerto da un altro produttore, pervenendo quindi, su tale punto, a una conclusione erronea che inficia la legittimità della sentenza impugnata.

Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale (vi) ha interpretato erroneamente l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base e la metodologia applicata per determinare il notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione nelle cause in materia di antidumping; (vii) ha interpretato erroneamente il nesso di causalità a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e (viii) ha interpretato erroneamente l'obbligo di motivazione imposto alle Istituzioni in relazione alla determinazione del pregiudizio nelle cause in materia di antidumping.

(¹) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6)

(²) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).

Impugnazione proposta il 17 gennaio 2012 da Gino Trevisanato avverso l'ordinanza del Tribunale (settima sezione) 13 dicembre 2011, causa T-510/11, Gino Trevisanato/Commissione europea

(Causa C-25/12 P)

(2012/C 65/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gino Trevisanato (rappresentante: L. Sulfaro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea